



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15/5 DEL 11.3.2008

Oggetto: Procedura di verifica ai sensi dell'art. 31 della L.R. 18.1.1999 n. 1 e della L.R. n. 15/2002, art. 8, comma 2, relativa al "Progetto per la coltivazione di una cava di inerti in località Murtinu Masedu", in Comune di Bultei. Proponente: Ditta Cuguttu Domenico, Benettutti (SS).

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Ditta Cuguttu Domenico ha presentato l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale nel novembre 2002, relativa all'intervento denominato "Progetto per la coltivazione di una cava di inerti in località Murtinu Masedu", in Comune di Bultei. Il progetto, ascrivibile alla categoria "Cave e torbiere", di cui alla lettera j), punto 8 dell'allegato A1 della deliberazione della Giunta regionale n. 5/11 del 15.2.2005, è stato sottoposto alla procedura di verifica in adempimento all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 15/2002 in quanto attività autorizzata dopo l'entrata in vigore del D.P.C.M. 3 settembre 1999 e della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1.

L'attività, interessante una superficie di 3,41 ettari, che ha avuto inizio nel 1991, è stata autorizzata nel 1994. Con successive proroghe concesse dall'Assessorato regionale dell'Industria, tale autorizzazione ha validità sino a maggio 2008.

Rispetto alla volumetria di progetto (presentato nel 2002) pari a 1.318.402 m³, in base ai dati aggiornati al 2008, forniti dall'Assessorato regionale dell'Industria, risultano da estrarre circa 15.000 m³ di materiali (tout venant da granito per uso civile). L'estrazione dei materiali avviene mediante escavatore, con ausilio parziale di martellone, senza impiego di esplosivi.

Nel 2005 la Società ha richiesto un ampliamento per ulteriori 6,45,07 ettari non facente parte dell'autorizzazione già rilasciata dall'Assessorato regionale dell'Industria, con volumetrie di progetto pari a 1.380.507 m³ di materiali per tout venant e per un periodo di attività di vent'anni.

Nell'area sono inoltre presenti l'impianto di vagliatura, gli uffici e la viabilità di servizio che occupano una superficie di circa 7 ettari.



Pertanto la superficie totale con l'ampliamento è da considerarsi pari a circa 17 ettari (cava autorizzata 3,41 ettari, impianti e piazzali circa 7 ettari, cava in ampliamento 6,45,07 ettari).

In merito all'iter della pratica, l'Assessore fa presente che il Servizio SAVI, tenuto conto della preliminare istruttoria della Task – Force Progemisa e di quanto emerso in sede di sopralluogo, relativamente all'area già autorizzata ha messo in evidenza che:

- la cava è all'interno del Parco Naturale Regionale del "Marghine-Goceano", delimitato ai sensi della L.R. n. 31/1989;
- l'attività estrattiva autorizzata riguarda una superficie di 3,41 ettari, di cui circa 2,95 ettari già interessata da scavi;
- gli interventi di recupero ambientale delle superfici utilizzate sono ad uno stadio preliminare e risulta urgente il loro completamento.


In relazione alle condizioni sopra evidenziate, il Servizio SAVI ha concluso l'istruttoria con il parere di non sottoporre ad ulteriore procedura di VIA l'area di cava pari ad una superficie di 3,41 ettari, inclusa nel mappale n. 17, Foglio n. 42 del comune di Bultei, già autorizzata con decreto dell'Assessore regionale dell'Industria n. 334 del 8.8.1994, facente parte del progetto "Coltivazione di una cava di inerti in località Murtinu Masedu", in Comune di Bultei.

La prosecuzione dell'attività estrattiva nell'area suddetta è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni e misure di mitigazione:

1. dovranno essere immediatamente intrapresi tutti gli interventi di recupero morfologico e naturalistico delle aree di cava dismesse; le attività di recupero dovranno essere attuate contestualmente e funzionalmente alla prosecuzione della coltivazione sulle rimanenti superfici autorizzate, con precedenza per i settori a monte, prossimi alla Strada Vicinale "Fiorentini-Murtinu Masedu";
2. dovranno essere immediatamente rimossi e allontanati tutti i macchinari in disuso, i materiali non riutilizzabili e i rifiuti presenti nei piazzali della cava, provvedendo al loro smaltimento in conformità alle leggi vigenti;
3. dovranno essere contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati alle aree per lo stoccaggio temporaneo del materiale movimentato e alle piste di stretta pertinenza dei cantieri, oltre agli ingombri delle piste e strade di servizio esistenti;



4. dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le misure di mitigazione più efficaci al fine di:
 - a. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee ed atmosfera e minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni;
 - b. controllare la stabilità dei terreni per prevenire scoscendimenti e smottamenti di ogni genere;
 - c. contenere le polveri dovute alla movimentazione dei macchinari in fase di escavazione, carico e trasporto, sui piazzali e sulle aree potenzialmente polverose, soprattutto durante le stagioni secche e le giornate ventose, anche mediante l'innaffiatura regolare dei piazzali e delle piste;
 - d. mantenere in perfetta efficienza la strada che conduce all'area di cava, il piazzale di cava e l'area di transito del personale e dei mezzi meccanici;
 - e. massimizzare il riutilizzo dei materiali non commerciabili, compatibilmente alle caratteristiche di compatibilità meccanica, per le operazioni di rimodellamento del sito e di recupero ambientale;
5. in fase di cantiere dovrà essere garantita ed accertata:
 - a. la periodica revisione e la perfetta funzionalità di tutte le macchine ed apparecchiature di cantiere, in modo da minimizzare i rischi per gli operatori, le emissioni anomale di gas e la produzione di vibrazioni e rumori non a norma, anche mediante l'adozione di misure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
 - b. il rapido intervento per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali interessanti acqua e suolo e lo smaltimento in conformità alle leggi vigenti in materia dei materiali inquinati e di tutti i rifiuti prodotti durante l'esecuzione delle attività e opere;
6. dovrà essere controllato il deflusso delle acque di ruscellamento superficiale, interferente con l'area di cava, mediante idonei interventi di regimazione idraulica finalizzati all'intercettazione delle acque meteoriche e al loro drenaggio all'esterno delle aree in lavorazione o soggette recupero ambientale;
7. nel settore di cava posto alla quota minore, e funzionalmente al sistema di drenaggio di cui al punto precedente, dovrà essere predisposto un idoneo bacino di raccolta delle acque di ruscellamento superficiale intercettate; il bacino dovrà essere finalizzato alla decantazione e chiarificazione delle acque prima della loro immissione nei corpi idrici naturali;



8. al fine di assicurare la funzionalità del sistema di regimazione idraulica dell'area di cava, dovrà essere periodicamente effettuata la necessaria manutenzione delle canalette di drenaggio e del bacino di raccolta delle acque, inclusa la rimozione del carico solido depositatosi e il riutilizzo dei sedimenti nei lavori di recupero morfologico;
9. è da evitare ogni interferenza e qualsiasi scambio reciproco tra acque di dilavamento e acque di ruscellamento naturale; in particolare, per una lunghezza non inferiore a 500 metri a partire dallo sbarramento artificiale sul rio Bedone, dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a 15 metri, funzionale sia alla salvaguardia delle sponde naturali che all'evoluzione spontanea degli habitat ripariali;
10. preliminarmente alla prosecuzione della coltivazione sulle superfici autorizzate, e allo scopo di favorire il successivo recupero dei suoli, il terreno vegetale dovrà essere asportato per uno spessore medio non inferiore a 1 metro;
11. qualora si preveda un periodo superiore a un anno di stoccaggio del terreno vegetale asportato prima della coltivazione, sui cumuli dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, allo scopo di limitare le riduzioni della fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri;
12. in fase di rimodellamento e recupero morfologico, i terreni di cava perimetrali dovranno essere raccordati in maniera graduale con le aree contermini, evitando la formazione di scarpate ripide e facilmente assoggettabili a processi di erosione del suolo; inoltre, dovranno essere ripristinate le linee di impluvio e di collettamento delle acque meteoriche preesistenti;
13. al fine di ridurre il rischio di erosione del suolo, di favorire la pedogenesi e il recupero vegetazionale, nelle aree di pendio a maggiore acclività dovranno essere realizzate idonee interruzioni del versante attraverso la predisposizione di gradoni lungo le curve di livello;
14. sulla superficie di cava recuperata sotto l'aspetto morfologico, dovrà essere steso il terreno vegetale precedentemente stoccato per uno spessore medio non inferiore a 50 cm; a seconda delle necessità riscontrabili in sede di esecuzione delle opere, dovranno essere effettuate sufficienti integrazioni di terra vegetale di medio impasto, tendenzialmente neutra o sub-acida, con un tenore in sostanza organica non inferiore al 2%, priva di corpi estranei (materiali inerti, pietrame grossolano, legname) ed esente da patogeni vegetali e da sostanze tossiche;
15. in considerazione dell'elevata erodibilità dei suoli dell'area oggetto di intervento, le opere di recupero naturalistico della cava dovranno garantire un grado di copertura vegetale, sia



erbacea che basso-arbustiva, superiore al 70%; inoltre, l'impianto di specie arboree/arborescenti dovrà essere realizzato con una densità iniziale non inferiore a 500 piante ad ettaro;

16. al fine di aumentare il grado di protezione del suolo e di biodiversità degli interventi di ripristino della copertura vegetale, dovranno essere privilegiate le seguenti specie arboree e arbustive: *Quercus suber*, *Quercus ilex*, *Arbutus unedo*, *Phillyrea latifolia*, *Pistacia lentiscus*, *Calicotome villosa*, *Rhamnus alaternus*, *Viburnum tinus*, *Myrtus communis*, *Cistus monspeliensis*, previa analisi di coerenza con la vegetazione potenziale del sito;
17. allo scopo di conferire una maggiore naturalità, la piantagione dovrà garantire l'alternanza e la distribuzione irregolare delle specie arboree ed arbustive, evitando la netta prevalenza di una tipologia sulle altre;
18. gli inerbimenti dovranno essere realizzati mediante spargimento manuale di miscele di sementi di specie erbacee coerenti con le condizioni ecologiche stazionali (specie autoctone arido-resistenti), con prevalenza di specie ad elevato potere aggrappante e grande capacità di rigenerazione per stoloni e rizomi;
19. nelle opere di recupero vegetazionale è esclusa l'introduzione di specie esotiche; l'eventuale utilizzazione di conifere dovrà essere ridotta al minimo e il loro impianto, se realizzato con finalità protettiva verso le latifoglie forestali, dovrà avere un carattere strettamente transitorio;
20. allo scopo di garantire la massima probabilità di attecchimento, tutte le attività di piantagione e semina dovranno essere realizzate nei tempi e nei modi più coerenti con i caratteri autoecologici delle specie vegetali, con particolare riferimento ai periodi autunno-invernali per quelle arboree/arbustive e ai periodi primaverile-estivo per le erbacee;
21. durante l'esecuzione degli interventi relativi alla rinaturalizzazione, la Direzione Lavori dovrà essere supportata da personale esperto in discipline naturalistiche, agronomiche e forestali, al fine di verificare la corretta esecuzione pratica delle opere e la coerenza con le potenzialità vegetazionali dell'area;
22. sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree/arbustive;



23. allo scopo di salvaguardare le opere a verde da ogni forma di pascolamento (domestico e selvatico), l'area recuperata dovrà essere protetta mediante la posa in opera di una recinzione perimetrale alle aree dismesse in fase di recupero ambientale e vegetazionale;
24. al termine dell'attività estrattiva e delle operazioni di recupero, il cantiere dovrà essere completamente smantellato; dovrà essere effettuato lo sgombero dai macchinari e lo smaltimento dei materiali utilizzati, evitando la creazione di accumuli permanenti in situ; dovranno altresì essere recuperate, rinaturalizzate e rinverdate anche le aree delle piste di servizio, dei piazzali di stoccaggio e accumulo, del bacino di raccolta delle acque e ogni eventuale area dismessa compresa all'interno della cava.

L'Assessore fa presente, quindi, che il Servizio SAVI relativamente all'area di espansione dell'attività di cava attualmente non autorizzata ha messo in evidenza che:

- l'area di espansione non risulta adiacente alla cava esistente;
- l'area interessata dal progetto di espansione è caratterizzata da valenze paesaggistiche, quali aree naturali, sub-naturali e seminaturali, come individuate dal Piano paesaggistico regionale e ricade all'interno del Parco Naturale Regionale del "Marghine-Goceano". Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha, inoltre, rilevato la presenza di porzioni di macchia mediterranea mista a piante di sughera costituenti "beni tutelati paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004";
- sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale sono emerse, anche a seguito di sopralluogo, importanti criticità connesse all'estensione degli scavi secondo il progetto proposto, dipendenti sia dagli impatti potenziali del metodo di coltivazione previsto che dalla carenza delle azioni di recupero ambientale ipotizzate in sede progettuale;
- le criticità evidenziate rendono necessario un adeguato approfondimento tecnico per valutare le più idonee alternative progettuali volte alla mitigazione degli impatti ambientali prospettati.

Per le criticità sopra esposte, l'espansione dell'attività estrattiva nell'area non autorizzata, parzialmente inclusa nel mappale n. 17, Foglio n. 42 del comune di Bultei, contraddistinta come "area di cava nuova" nella Tavola di progetto n. 3 "Stato dei luoghi", deve essere sottoposta alla valutazione di impatto ambientale.



Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA l'area di cava pari ad una superficie di 3,41 ettari, inclusa nel mappale n. 17, Foglio n. 42 del comune di Bultei, già autorizzata con decreto dell'Assessore regionale dell'Industria n. 334 del 8.8.1994, facente parte del progetto "Coltivazione di una cava di inerti in località Murtinu Masedu", in Comune di Bultei, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Sassari dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, la Provincia di Sassari e l'ARPAS. Fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la prosecuzione dell'attività di cava dovrà essere comunicata al Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI). Inoltre, qualora, entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione, la Società non trasmetta il progetto dettagliato di recupero ambientale al Servizio SAVI e al Servizio Attività estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, quest'ultimo adotterà i provvedimenti di competenza per la sospensione dell'attività estrattiva;
- di sottoporre all'ulteriore procedura di VIA, per le motivazioni espresse in premessa, l'area di cava avente superficie pari a 6,45,07 ettari contraddistinta come "area di cava nuova" nella Tavola di progetto n. 3 "Stato dei luoghi".

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru